



## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE

OGGETTO: Approvazione del nuovo “Regolamento per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero”.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.a) della legge 580/93, il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto e lo scrivente, dott. Girolamo Pettrone, è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio;

tenuto presente che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del Consiglio dell'istituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerale;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e ss. mm.ii, nonché il vigente Statuto;

visto l'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha introdotto per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, con riferimento ai beni materiali aziendali direttamente utilizzati per l'attività d'impresa (fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature);

considerato che il comma 102 del medesimo articolo prevede che le Pubbliche Amministrazioni tengano conto dell'adempimento di tale obbligo ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni pubbliche;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18, recante “Regolamento attuativo concernente la copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2025 ed entrato in vigore il 14 marzo 2025, che ha disciplinato i criteri tecnici, le modalità di stipula e i contenuti minimi delle polizze assicurative;

visto altresì il Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha differito e graduato nel tempo l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo in base alla dimensione d'impresa, prevedendo in particolare per le medie imprese quale termine ultimo per la stipula della polizza catastrofale il 1° ottobre 2025 e per le piccole imprese il 31 dicembre 2025;

reso atto che l'obbligo assicurativo è introdotto nel sistema giuridico nazionale e che, a partire dal 2026, tutte le imprese saranno tenute a dimostrare la stipula della polizza quale condizione di accesso a sovvenzioni, contributi o agevolazioni pubbliche;

dato atto che, ai sensi del comma 102 della Legge 213/2023, per le Pubbliche Amministrazioni è previsto l'obbligo di adeguare i propri regolamenti e bandi di concessione di contributi al fine di prevedere il possesso della polizza tra i requisiti di ammissibilità;

visto il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il “Codice degli incentivi pubblici”, quale quadro di riferimento della disciplina nazionale in materia di agevolazioni pubbliche;

**visto** il *Regolamento per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 17 del 27 aprile 2023;

ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del regolamento vigente, al fine di adeguarlo al quadro normativo sopravvenuto e rafforzare i requisiti di ammissibilità, trasparenza e controllo delle iniziative fieristiche sostenute dalla Camera di Commercio;

con il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto;

con i poteri del Consiglio camerale,

## **DETERMINA**

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il nuovo “Regolamento per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 27 aprile 2023;
- di stabilire che il nuovo regolamento si applica alle iniziative, bandi e avvisi emanati successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo camerale e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi generali” del sito istituzionale dell’Ente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Raffaele De Sio**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Girolamo Pettrone**

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.*

## REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO

### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1 - DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

La Camera di Commercio Irpinia Sannio dà il proprio sostegno alle imprese della circoscrizione territoriale di competenza che partecipano a fiere in Italia e all'estero. Tale sostegno si concretizza in:

- a) organizzazione di stand collettivi da parte dell'Ente camerale;
- b) concessione di contributi alle imprese che partecipano autonomamente a fiere in Italia e all'estero alle quali la Camera di Commercio non è presente con un proprio stand.

Per le iniziative di cui al punto a) l'Ente camerale si accolla le spese di noleggio dell'area espositiva, di allestimento dello stand, nonché le spese relative all'iscrizione al catalogo della fiera, all'assicurazione delle merci esposte e ai servizi necessari per la migliore funzionalità dello stand.

La partecipazione alla manifestazione fieristica con stand collettivo organizzato dalla Camera di Commercio è subordinata all'adesione e alla presenza di almeno dodici espositori della circoscrizione territoriale di competenza, salvo diverse disposizioni motivate.

Per le iniziative di cui al punto b) l'Ente camerale concede contributi per la partecipazione a fiere in Italia limitatamente a quelle inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Per le iniziative all'estero sono ammissibili al contributo camerale tutte le manifestazioni, a condizione che abbiano le caratteristiche di una fiera con stand espositivi e aperte al pubblico di visitatori e operatori. Sono in ogni caso escluse le iniziative promozionali, degustazioni, incontri con buyers, ecc., salvo specifica deroga prevista in apposito bando.

Il programma di manifestazioni fieristiche alle quali la Camera sarà presente con stand collettivi e il fondo destinato ai contributi di cui al precedente punto b), con l'indicazione dei settori d'intervento, sono determinati in sede di approvazione del bilancio.

La proposta di inserimento di nuove fiere nel programma di eventi fieristici sarà possibile solo se sostenuta da espresse manifestazioni d'interesse da parte di almeno dodici imprese della circoscrizione territoriale di competenza, inoltrate almeno due mesi prima dell'inizio della fiera, accompagnate dalla ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui all'art. 15, a patto che sussista la disponibilità in bilancio delle sufficienti risorse finanziarie.

Gli aiuti alle imprese previsti ai sensi del presente Regolamento sono concessi in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13.12.2023 (o successivi), relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (regime de minimis) e successive modifiche e integrazioni.

Il costo sostenuto dalla Camera di Commercio per la partecipazione fieristica della singola impresa in stand collettivi (area espositiva più allestimento), al netto della quota di partecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de minimis il cui importo sarà oggetto di apposita comunicazione in occasione dell'ammissione della domanda di partecipazione.

A seguito dell'obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro compatibilmente con la misura massima prevista dal citato Regolamento, che qualora superata comporterà l'esclusione totale dell'aiuto richiesto in quanto, come previsto dall'art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, nel caso la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento.

## **Art. 2 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

Per la divulgazione delle iniziative di cui all'art. 1, l'Ente camerale si avvarrà principalmente del proprio sito istituzionale ([www.irpiniasannio.camcom.it](http://www.irpiniasannio.camcom.it)), che rappresenta il canale ufficiale e privilegiato per la pubblicazione di avvisi, bandi e informative. L'obiettivo è garantire a cittadini e imprese la massima usabilità e accessibilità alle informazioni, documenti e servizi della Camera di Commercio, in conformità con le normative vigenti in materia di trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

A integrazione del sito istituzionale, l'Ente camerale potrà utilizzare, congiuntamente o disgiuntivamente, i seguenti mezzi di comunicazione presentati nell'ordine di rilevanza:

- Utilizzo del CRM (Customer Relationship Management) e di attività di mailing per l'invio diretto di informative e aggiornamenti alle imprese registrate;
- Canali social ufficiali della Camera di Commercio;
- Comunicati stampa diffusi ai media locali e nazionali;
- Lettere informative alle associazioni di categoria;
- Inserzioni pubblicitarie radiofoniche e/o televisive, nonché su giornali quotidiani e periodici.

Si evidenzia che le imprese sono invitate a registrarsi tramite il sito camerale per ricevere tempestivamente le informative relative alle iniziative e ai bandi attinenti al presente regolamento.

## **Art. 3 - DESTINATARI DELLE INIZIATIVE**

L'ammissione alle iniziative di cui all'art. 1 è riservata alle imprese che producono beni o servizi, aventi almeno una unità produttiva nella circoscrizione territoriale di competenza (province di Avellino o Benevento).

Sono altresì ammissibili le imprese che commercializzano beni prodotti nel territorio di competenza, posto che in tal caso la partecipazione alle iniziative di cui all'art. 1 dovrà essere esclusivamente finalizzata alla promozione di tali prodotti e nel contempo sarà esclusa dai benefici della stessa iniziativa l'impresa produttrice degli stessi beni. L'ammissibilità sarà verificata anche sulla base del sito web dell'impresa richiedente e degli altri canali social ufficiali di comunicazione dell'azienda.

L'ammissione di imprese di altri settori sarà presa in considerazione solo per iniziative fieristiche specializzate e in coerenza con le finalità dell'intervento.

Le imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche, sia in forma autonoma sia all'interno di collettive organizzate dalla Camera di Commercio, devono altresì dichiarare di essere in regola con l'obbligo di stipula di una **polizza assicurativa contro i rischi derivanti da eventi catastrofali di natura sismica, alluvionale o altre calamità naturali**, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni.

L'attività esercitata dall'impresa alla data di presentazione della domanda di ammissione, accertata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, deve essere pertinente con l'oggetto dell'iniziativa a cui intende partecipare o per la quale richiede il contributo.

Le imprese possono partecipare alle iniziative di cui all'art. 1 con una insegna/segno distintivo aziendale diverso dalla denominazione dell'impresa a condizione che sia dichiarato nel Registro delle Imprese, pena la non ammissione.

Per quanto riguarda i consorzi d'impresa, possono accedere alle iniziative a condizione che almeno il 51% delle imprese consorziate abbiano la sede della propria unità produttiva in provincia di Avellino o di Benevento. In caso di partecipazione di consorzi, è escluso l'accesso ai benefici del presente regolamento delle singole imprese associate nell'ambito della stessa iniziativa.

Sono escluse le imprese, nonché i loro consorzi, che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) non essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA;
- b) risultino "inattive" e/o prive di una casella PEC valida e attiva al Registro delle Imprese;
- c) siano sottoposte a misure di prevenzione ai sensi delle leggi contro la mafia;
- d) abbiano in corso procedure concorsuali e/o si trovino in stato di liquidazione volontaria;
- e) chiedano di partecipare alla stessa iniziativa di cui all'art. 1 per promuovere gli stessi beni/servizi, identificati da uno stesso marchio, pur in presenza di posizione giuridica diversa;
- f) abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti della Camera di Commercio Irpinia Sannio (a titolo esemplificativo, contributi o finanziamenti ricevuti e non rimborsati);
- g) il mancato possesso, da parte dell'impresa, della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali prevista dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni.

Requisito obbligatorio per l'ammissione:

Le imprese devono possedere un sito web aziendale attivo e funzionante, dal quale sia possibile evincere informazioni sull'attività, i prodotti/servizi offerti e i contatti.

Criteri di premialità per l'ammissione (e per la formazione delle graduatorie ove previsto):

- Possesso di un sito web aziendale almeno in lingua inglese;
- Utilizzo di strumenti di comunicazione innovativi (es. canali social attivi, video promozionali aziendali, app aziendali, e-commerce, ecc.);
- Possesso di certificazioni di qualità (es. ISO 9001, IFS, ISO 22005, biologico, ecc.);
- Marchio d'impresa depositato presso la Camera di Commercio e/o uffici competenti;
- Partecipazione alle iniziative camerale formative, promozionali, di digitalizzazione e di internazionalizzazione negli ultimi due anni.

#### **Art. 4 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

La presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per gli scopi previsti dal presente regolamento, nonché per l'inserimento delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 ai fini della verifica del rispetto del "de minimis". L'informativa completa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile tramite apposito documento allegato al bando o pubblicato sul sito camerale.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

#### **Art. 5 - FONDO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Il fondo annualmente destinato alla concessione dei contributi sarà determinato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e potrà essere ripartito in due o più tranches in relazione al periodo di svolgimento delle fiere per le quali sarà concesso il contributo.

Il Bando, che sarà emanato dalla Dirigenza dell'Ente camerale, fisserà le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo.

Nel caso in cui il fondo stanziato risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo presentate si procederà all'ammissione seguendo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dello stanziamento. Per la determinazione dell'ordine cronologico farà fede giorno e orario d'invio della domanda attraverso la modalità telematica, come disciplinata dall'apposito Bando.

#### **Art. 6 - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato e di incentivi pubblici, ivi incluso il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – **Codice degli incentivi pubblici**, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, tracciabilità, non sovraccompensazione e divieto di doppio finanziamento.

Per essere ammesse al contributo le imprese devono presentare domanda, con le modalità previste al successivo art. 8, in data antecedente a quella di inizio della manifestazione.

Ai fini dell'ammissione al contributo per la partecipazione autonoma a fiere in Italia e all'estero, l'impresa richiedente deve altresì risultare in regola con l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali di cui all'articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei termini fissati dalla normativa vigente.

La dichiarazione relativa al possesso della polizza è resa in sede di domanda secondo le modalità specificate nel relativo bando camerale. La mancata regolarità dell'adempimento comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Le condizioni di ammissibilità delle manifestazioni fieristiche sono le seguenti:

- Per le fiere in Italia: Sono ammissibili al contributo le fiere con qualifica internazionale inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
- Per le fiere all'estero: Sono ammissibili al contributo camerale tutte le manifestazioni, a condizione che abbiano le caratteristiche di una fiera in presenza con stand espositivi ed aperta al pubblico di visitatori e operatori. Sono in ogni caso escluse le iniziative online, gli eventi promozionali, degustazioni, incontri con buyers, convegni scientifici e altre iniziative che non rientrino nella concezione di manifestazione fieristica.

Non saranno prese in considerazione, salvo eccezioni previste espressamente dal bando camerale, le domande di contributo relative a manifestazioni fieristiche svolte in data anteriore a quella di presentazione della domanda; né saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione a fiere per le quali la Camera di Commercio ha già programmato l'allestimento di uno stand collettivo di espositori.

Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa per due partecipazioni fieristiche, in Italia e/o all'estero effettuate nell'anno solare di riferimento, salvo diversa indicazione nel bando.

Il contributo potrà, inoltre, essere concesso per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate da Enti e Organismi con funzioni istituzionali per l'internazionalizzazione delle PMI (es. ICE, Regioni, ecc.).

La condizione necessaria per la concessione del contributo è che l'impresa sia presente nel catalogo degli espositori, ove previsto.

Non è ammissibile a contributo in ogni caso la partecipazione dell'impresa all'interno di stand collettivi di altri operatori (distributori, importatori, operatori professionali, ecc.), salvo specifiche eccezioni previste dal bando per collettive regionali non gratuite.

L'impresa richiedente il contributo per la partecipazione a fiere deve impegnarsi ad esporre in modo visibile nel proprio stand un cartello recante la dicitura "Partecipazione resa possibile con il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio" secondo il format fornito dall'Ente camerale e a produrre adeguata documentazione fotografica comprovante la partecipazione alla fiera per la quale è stato concesso il contributo. Le foto dovranno mostrare i contenuti minimi specificati nel bando di riferimento.

## **Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Sono ammissibili a contributo le spese (al netto d'IVA e delle analoghe imposte estere), sostenute per:

- il noleggio dell'area espositiva (totale o parziale, ivi comprese le quote obbligatorie di iscrizione alla manifestazione e nel catalogo della stessa);
- l'allestimento dello stand o lo spazio espositivo allestito nella collettiva regionale (escluse spese pubblicitarie quali roll-up, dépliant, spese di grafica, servizio hostess, ecc., salvo diversa indicazione nel bando);
- le spese di trasporto dei prodotti;
- la quota di partecipazione versata all'Organismo che ha organizzato la manifestazione fieristica.

Le spese per il trasporto dei prodotti ritenute ammissibili a contributo non potranno superare il 20% del totale delle altre spese ammesse al contributo (al netto d'IVA) sia in fase di ammissione che di rendicontazione per la partecipazione fieristica.

Non concorrono alla determinazione del contributo le spese di viaggio, vitto ed alloggio del personale incaricato di presenziare alla fiera né quelle a diverso titolo sostenute, salvo diversa indicazione in specifici bandi.

Il bando preciserà la percentuale massima del contributo concedibile rispetto alle spese documentate. In ogni caso il massimale per ogni contributo non potrà superare:

- € 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia, ad eccezione di quelle che si svolgono nella circoscrizione della Camera di Commercio per le quali il contributo non potrà superare l'importo di € 1.500,00;
- € 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea;
- € 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi extra-UE.

La misura dei contributi di cui al comma precedente è raddoppiata per i consorzi d'imprese.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande per un contributo richiesto inferiore a € 500,00.

## **Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

La domanda di contributo, firmata digitalmente dal titolare dell'impresa o, in caso di società/consorzio, dal legale rappresentante, deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet camerale e deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma indicata dall'apposito Bando.

La domanda deve essere presentata in data antecedente a quella d'inizio della fiera e, comunque, non oltre il termine finale indicato nel bando per ciascun semestre/anno solare di riferimento.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i documenti richiesti dal bando, esclusivamente in formato pdf e tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (ivi compreso il modulo base di domanda e la dichiarazione sostitutiva). La documentazione minima include:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
2. Copia della prenotazione dello spazio espositivo (o documentazione idonea ad attestare l'effettiva prenotazione) con eventuale documentazione di spesa dell'acconto versato. Nel caso in cui le prenotazioni non fossero aperte, una attestazione dell'Ente fieristico/Organizzazione e l'impegno a perfezionare la domanda nei 15 giorni successivi all'apertura delle prenotazioni;
3. Un preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere, a cura dei rispettivi fornitori di servizi. Non sarà ritenuto idoneo il preventivo elaborato direttamente dall'impresa richiedente.

L'ammissione al contributo è deliberata con Determinazione Dirigenziale entro 30 giorni dalla data di presentazione o perfezionamento della domanda, salvo diverse tempistiche specificate nel bando.

Le richieste ritenute ammissibili saranno registrate in ordine cronologico di presentazione fino a totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile.

L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che dovrà corrispondere a quella comunicata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

L'istruttoria si articola in due fasi:

1. pre-istruttoria informatica formale, volta a verificare la presenza e la corretta forma di tutta la documentazione, nonché il regolare pagamento del diritto annuale.
2. istruttoria di merito, finalizzata a verificare tutti i requisiti di ammissibilità, la congruità dei costi e la coerenza dell'investimento.

Le domande che non superano la pre-istruttoria informatica formale saranno respinte e l'impresa dovrà ripresentare la domanda ex novo, perdendo l'ordine cronologico d'invio.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, e di verificare la congruenza delle attività svolte dai fornitori. Il mancato invio della documentazione integrativa entro il termine fissato comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

## **Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Entro 30 giorni dalla data di chiusura della fiera, le imprese richiedenti debbono trasmettere, pena la decadenza, la documentazione relativa alle spese sostenute, esclusivamente con le modalità telematiche indicate nel bando (selezionando la voce rendicontazione sulla piattaforma telematica).

La documentazione minima include:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per la stessa manifestazione fieristica non ha ricevuto né intende richiedere contributi ad altri Enti pubblici.

2. Copia delle fatture (in formato file xml consegnato allo SDI, ove previsto) dell'organizzatore, dell'allestitore, dello spedizioniere e relative alla quota di adesione, con chiara indicazione della manifestazione cui si riferiscono e contenenti il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto.
3. Copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento (non ordini di bonifico, ma ricevute contabili), riportanti il codice identificativo del bonifico (C.R.O. o analogo) e la causale con riferimento al numero e data della fattura. Non sono ammesse altre forme di pagamento (es. carte di credito, assegni bancari).
4. Adeguata documentazione fotografica dello stand aziendale durante la manifestazione, secondo il contenuto minimo disciplinato all'art. 6 e nel bando.

Su tutta la documentazione di spesa esibita dovrà essere apposta da parte del fornitore o del titolare/legale rappresentante dell'impresa la seguente dicitura: "La CCIAA Irpinia Sannio ha concesso un contributo per le spese indicate nella presente fattura inerenti la fiera [Nome Fiera]".

Le eventuali variazioni alle spese presentate in sede di domanda devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. La mancata preventiva comunicazione della variazione comporterà la decadenza del contributo.

La liquidazione del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di spesa completa, previa acquisizione d'ufficio del DURC regolare in corso di validità. Il suddetto termine potrà essere sospeso là dove si renda necessario integrare o perfezionare la documentazione giustificativa delle spese e nel caso di avvio dell'iter di controllo.

## **Art. 10 - RINUNCIA**

Qualora l'impresa intenda rinunciare al beneficio ovvero non partecipare alla manifestazione fieristica alla quale era stata ammessa oppure in caso di annullamento della fiera, dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio a mezzo PEC al fine di consentire ad altre imprese richiedenti di essere ammesse al beneficio.

La mancata comunicazione della rinuncia comporterà per l'impresa l'esclusione dai bandi di contributi camerali per i successivi due anni.

## **Art. 11 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE**

Le imprese beneficiarie sono tenute a:

- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'iniziativa camerale produce sul territorio;
- conservare, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale relativa all'intero iter del presente bando, o per il periodo superiore previsto dalla normativa comunitaria applicabile.

## **Art. 12 - CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA DEL VOUCHER**

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli anche a campione sull'effettiva partecipazione all'iniziativa, sulla congruità dei costi sostenuti, sulla conformità all'originale dei documenti trasmessi, in coerenza con i principi di controllo e verifica previsti dalla normativa vigente in materia di incentivi pubblici. Potrà richiedere, quindi, all'impresa interessata l'esibizione del documento originale entro un termine stabilito oltre che di ulteriore documentazione ritenuta necessaria. L'inosservanza di tale termine o la diffidenza dall'originale del documento prodotto comportano la decadenza dall'ammissione o la revoca del contributo se già concesso.

L'impresa ammessa al contributo decade dal beneficio qualora venga accertato che:

- non abbia partecipato alla manifestazione;
- siano venuti a mancare i requisiti di ammissione richiesti dal Bando.

Il contributo sarà revocato qualora, in sede di controlli effettuati anche a campione, la Camera di Commercio accerti che l'impresa ha reso dichiarazioni ed informazioni mendaci sia all'atto della domanda di ammissione che all'atto della rendicontazione delle spese sostenute.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento dirigenziale, l'importo indebitamente percepito su cui grava l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quella di avvenuto rimborso.

## **CAPO III**

### **PARTECIPAZIONE ALLE COLLETTIVE ORGANIZZATE DALLA CCIAA**

#### **Art. 13 - FINALITÀ DELL'INIZIATIVA E CRITERI DI SELEZIONE**

La Camera di Commercio, al fine di incentivare la presenza di imprese locali sui mercati interni ed esteri nonché di pubblicizzare le produzioni caratteristiche del territorio di competenza, cura la partecipazione con stand collettivi di espositori della circoscrizione territoriale di competenza a Fiere in Italia e all'estero.

Al riguardo, la Camera di Commercio si riserva la più ampia facoltà di selezionare gli espositori in base ai seguenti elementi di valutazione, applicati anche in relazione ai settori delle aziende richiedenti:

- Ordine cronologico di presentazione della domanda firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati previsti (farà fede la ricevuta di consegna della PEC aziendale di invio);
- Volume del fatturato e/o della produzione riferito all'esercizio precedente a quello della manifestazione cui intende partecipare;
- Numero di dipendenti/addetti;
- Possesso di certificazioni di qualità (ISO 9001, IFS, ISO 22005, biologico, ecc), con particolare riferimento alla filiera di interesse della fiera;
- Livello di informatizzazione e digitalizzazione dell'impresa (sito web attivo - requisito obbligatorio; sito web almeno in inglese - criterio di premialità; canali social attivi, video promozionale aziendale, app aziendali, e-commerce - criteri di premialità);
- Assenza di sanzioni o richiami in occasione di precedenti partecipazioni a manifestazioni fieristiche organizzate dallo stesso Ente camerale o per le quali l'impresa ha avviato un'azione legale di qualsiasi natura nei confronti della Camera di Commercio o dell'Ente organizzatore della fiera;
- Numero di precedenti partecipazioni alla stessa manifestazione;
- Marchio d'impresa depositato presso la Camera di Commercio e/o uffici competenti;
- Partecipazione alle iniziative camerali formative, promozionali, digitalizzazione e di internazionalizzazione negli ultimi due anni.

La selezione delle imprese alle collettive camerali avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le aziende in base alle caratteristiche tecniche delle produzioni/creazioni ed alla natura della

manifestazione, potendo anche direttamente effettuare visite in azienda presso il laboratorio produttivo dell'impresa richiedente, al fine di garantire una rappresentanza delle produzioni che siano espressioni del territorio irpino. L'assegnazione dei moduli multipli avverrà tenendo conto dei criteri sopra indicati, garantendo ove possibile la maggiore varietà merceologica nella collettiva camerale, tenendo conto delle effettive necessità degli espositori in termini di numerosità e caratteristiche dei prodotti da esporre e di affluenza di visitatori al proprio stand.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI NELLO STAND CAMERALE**

Le imprese che intendono partecipare alle collettive organizzate dalla CCIAA:

- non possono di norma allestire per la stessa manifestazione fieristica un proprio stand né essere presenti in altri stand da chiunque organizzati;
- devono garantire, a proprie spese, la presenza in fiera per tutta la durata della stessa di un rappresentante dell'impresa abilitato ad avere rapporti con gli operatori in visita allo stand;
- devono assicurare l'invio di un'idonea campionatura che dovrà essere esposta in fiera per l'intera durata della manifestazione- recapitandola, a propria cura e spese, nello stand camerale o presso il centro di raccolta individuato dalla Camera di Commercio, entro il termine da quest'ultima indicato, e a provvedere con proprio personale all'esposizione della stessa;
- devono esporre merci di diretta esclusiva produzione o, nel caso di imprese commerciali, deve risultare in etichetta che le merci esposte sono provenienti da stabilimenti di produzione siti nel territorio della circoscrizione di competenza dell'Ente camerale.

È possibile una presenza autonoma in fiera della stessa impresa nel solo caso questa intenda esporre all'interno della collettiva camerale una diversa linea produttiva identificata da un distinto marchio aziendale rispetto a quello esposto nello stand aziendale: in tal caso l'impresa verserà una quota di partecipazione maggiorata del 50%.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di disporre il ritiro dalla manifestazione di quei prodotti che non siano in tema con l'iniziativa, con il presente Regolamento e con quelli della fiera o con le norme del Paese ospitante.

#### **Art. 15 - PRESENTAZIONE DOMANDE E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ**

La presentazione della domanda di partecipazione è disciplinata da apposito avviso pubblico sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

Alla domanda deve essere allegato, a titolo di quota di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16, ricevuta del pagamento effettuato a favore della CCIAA (o dell'Azienda Speciale Valirsannio, se gestore dell'iniziativa).

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (titolare o legale rappresentante), la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale;
- la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e dello stabilimento di produzione, il numero di iscrizione al Registro Imprese, la partita IVA, i numeri di telefono e fax, l'indirizzo di posta elettronica, la casella di posta elettronica certificata;
- la denominazione esatta della manifestazione fieristica alla quale la ditta intende partecipare, la data ed il luogo di svolgimento;
- la descrizione dei prodotti che intende esporre;

- una dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante, dalla quale deve risultare che l'impresa richiedente ha preso visione e accetta le norme del presente Regolamento e del bando impegnandosi a:
  - essere presente in fiera esclusivamente nello stand collettivo organizzato dalla Camera;
  - garantire la presenza in fiera di un proprio rappresentante per tutta la durata della manifestazione, restando inteso che le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante sono a carico dell'impresa stessa;
  - recapitare la campionatura, a propria cura e spese, nello stand camerale o presso il centro di raccolta individuato dalla Camera di Commercio, entro il termine dalla stessa stabilito;
  - tenere esposta la campionatura per l'intera durata della manifestazione.
- Materiale informativo relativo all'impresa (brochure, opuscoli, dépliant, ecc.) in formato elettronico, in più lingue e comunque almeno in inglese (se disponibile).

## **Art. 16 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PENALITÀ**

Di norma, per la partecipazione alle collettive organizzate dalla Camera le imprese devono versare una quota di partecipazione stabilita con delibera di Giunta camerale in relazione alla singola manifestazione, mediante piattaforma Pagopa seguendo le indicazioni specificate nell'apposito avviso pubblico.

La mancata partecipazione ad una manifestazione comporterà per l'impresa ammessa oltre la perdita della quota di partecipazione, l'esclusione da tutte le collettive programmate dalla Camera di Commercio ancora da tenersi per un periodo di 2 anni a decorrere dalla manifestazione medesima.

In caso di violazioni del presente regolamento di diversa natura rispetto a quanto indicato al comma 3 del presente articolo o dell'insorgenza di controversie di natura legale con l'Ente camerale inerente la partecipazione a manifestazioni fieristiche, potrà essere sancita nei confronti dell'impresa responsabile, previa delibera di Giunta camerale, l'esclusione da tutte le iniziative promozionali della Camera di Commercio per un minimo di due anni.

## **Art. 17 - ACCETTAZIONE DOMANDE ED AMMISSIONE IMPRESE PARTECIPANTI**

Ogni impresa può partecipare, di norma, a due manifestazioni fieristiche nel corso dell'anno solare, salvo diversa disposizione nel bando specifico.

Le domande di partecipazione saranno accettate nei limiti della disponibilità di superficie espositiva prenotata. Qualora le richieste superino la disponibilità sarà data priorità alle aziende che hanno partecipato, nel corso dell'anno solare, ad un minor numero di manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio. Nel caso persista l'esuberanza delle richieste rispetto alla disponibilità, si procederà applicando i criteri di selezione di cui all'Art. 13 e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio pubblico.

La selezione delle imprese alle collettive camerali avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le aziende in base alle caratteristiche tecniche al fine di garantire una equa rappresentanza dei vari settori merceologici.

Oltre che per i motivi di cui all'art. 3, ultimo comma e art. 16, comma 3 del presente Regolamento, non sono ammesse a partecipare alle collettive camerali le imprese che:

- hanno rinunciato a partecipare a precedenti fiere organizzate dalla CCIAA senza fornirne apposita e congrua giustificazione;

- non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto comportamenti tali da recare pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- non hanno dimostrato idonea serietà commerciale, causando lamentele e proteste da parte degli Enti fieristici e/o operatori;
- non hanno osservato norme e Regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici organizzatori delle manifestazioni.

L'ammissione delle imprese è disposta con Determinazione Dirigenziale.

Le imprese che partecipano ad una fiera con stand autonomo o con uno spazio nella collettiva regionale perché escluse per mancanza di spazio, dalla partecipazione collettiva nello stand camerale, possono beneficiare del contributo di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

Qualora la Camera, per propria scelta organizzativa, dovesse limitare la partecipazione nello stand collettivo ad imprese appartenenti ad un determinato settore merceologico, alle imprese dei settori esclusi si applicherà il comma precedente.

#### **Art. 18 - NORMA FINALE E RINVIO**

Qualora la data di emanazione del bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento dovesse precludere l'accesso ai contributi alle imprese partecipanti a fiere in programma nei primi mesi dell'anno, l'Ente camerale potrà stabilire eventuali deroghe al 2° comma dell'art. 6 dello stesso Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di contabilità pubblica, trasparenza, aiuti di Stato e incentivi pubblici, ivi incluso il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – Codice degli incentivi pubblici.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Raffaele De Sio)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Avv. Girolamo Petrone)